SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA —

(N. 2200)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PICCOLI Maria Santa, COLOMBA, FORTUNA, BRESSANI, TOMBESI, BARACETTI e MIGLIORINI

(V. Stampato Camera n. 3176)

approvato dall'XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1983

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 marzo 1983

Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del « prosciutto di San Daniele »

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, è così modificato:

« Il prosciutto di San Daniele deve essere ricavato dalla coscia, di peso non inferiore a 9,5 chilogrammi, di suini pesanti di allevamento nazionale, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. Esso deve essere stagionato per un periodo non inferiore a nove mesi dalla salatura, che può avvenire durante tutto l'arco dell'anno. È escluso ogni procedimento di stagionatura forzata (stufatura).

Le cosce fresche di suino usate per la produzione del prosciutto di San Daniele, tranne la refrigerazione, non debbono subire alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione ».